




I REGOLAMENTI PROVINCIALI:  
N. 91



**PROVINCIA DI PADOVA**



***REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO  
DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO  
INFERIORE ALLE SOGLIE DI  
RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI  
DI MERCATO E FORMAZIONE E  
GESTIONE DEGLI ELENCHI DI  
OPERATORI ECONOMICI***



*Approvato con D.C.P. in data 26.9.2019 n. 23*

## **REGOLAMENTO**

**PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE  
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, INDAGINI DI MERCATO E  
FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI**

## Indice generale

CAPO I – NORME COMUNI.....	4
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....	4
Art. 2 – Esclusioni.....	4
Art. 3 – Definizioni.....	4
Art. 4 – Principi comuni.....	4
Art. 5 – Compiti del RUP.....	6
CAPO II – ACQUISTI CENTRALIZZATI.....	7
Art. 6 – Acquisti presso Soggetti aggregatori.....	7
Art. 7 – Acquisti presso CONSIP e Centrali di committenza.....	7
CAPO III – AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA.....	8
Art. 8 – Affidamenti servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro.....	8
Art. 9 – Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro.....	8
Art. 10 – Affidamento lavori di importo pari o superiore a pari o superiore a 40.000,00 euro e fino 150.000,00 euro.....	9
Art. 11 – Affidamenti di forniture e servizi importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, lett.b).....	10
Art. 12 – Affidamento lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro.....	11
Art. 13 – Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.....	12
Art. 14 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara.....	12
Art. 15 – Procedure ordinarie.....	12
Art. 16 – Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.....	13
Art. 17 – Affidamento servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, del D.lgs. 50/2017.....	14
Art. 18 – Affidamento servizi legali di cui all’Allegato IX al D.lgs. 50/2017.....	15
CAPO IV – MODALITA' SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	16
Art. 19 – Modalità di selezione.....	16
Art. 20 – Formazione elenco operatori economici.....	16
Art. 21 – Avviso per manifestazione d'interesse.....	17
Art. 22 – Avviso per indagine di mercato.....	18
Art. 23 – Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.....	18
Art. 24 – Selezione degli operatori economici.....	19
CAPO V – PROCEDURE AMMINISTRATIVE.....	21
Art. 25 – Fasi della procedura negoziata.....	21
Art. 26 – Determinazione a trattare.....	21
Art. 27 – Affidamento diretto.....	21
Art. 28 – Codice Identificativo Gara.....	21
Art. 29 – Codice Unico di Progetto.....	21
Art. 30 - Criteri di aggiudicazione.....	22
Art. 31 – Verifiche sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.....	23
Art. 32 – Determina di aggiudicazione/affidamento.....	23
Art. 33 – Stipula del contratto.....	24
CAPO VI – SEGGIO DI GARA.....	25
Art. 34 – Aggiudicazioni con il criterio del minore prezzo.....	25
Art. 35 – Aggiudicazioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.....	25
Art. 36 – Seggio di gara.....	25
Art. 37 – Commissione giudicatrice.....	26
CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	28
Art. 38 – Imposta di bollo sui documenti delle procedure di appalto.....	28

Art. 39 – Imposta di bollo sui documenti contrattuali.....	28
Art. 40 – Imposta di bollo nei documenti della fase esecutiva.....	28
Art. 41 – Entrata in vigore.....	28
Allegato A).....	30
Allegato B).....	32

## **CAPO I – NORME COMUNI**

### **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure semplificate di affidamento dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi, di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definiti dall'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni:
  - a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
  - b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;
  - c) nei settori speciali, in quanto compatibile;
  - d) le concessioni di lavori pubblici e di servizi.
2. Il RUP può, per l'affidamento dei predetti contratti, ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate.
3. Il presente regolamento si applica anche ad altri enti ed istituzioni che abbiano convenuto di gestire per il tramite della struttura provinciale, centrale di committenza ovvero stazione unica appaltante costituita presso l'Ente di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le procedure per l'affidamento di lavori e l'acquisizione di beni e servizi, con esclusione della scelta degli operatori economici per le procedure negoziate.
4. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dall'Ente in osservanza della L. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

### **Art. 2 – Esclusioni**

1. Il presente regolamento non si applica:
  - agli acquisti mediante fondo economale;
  - alle tipologie negoziali escluse in tutto o parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture indicate nel Titolo II D.Lgs. 50/2016;
  - ai contratti gratuiti;
  - all'affidamento, a professionisti ed associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto;
  - all'affidamento di contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile;
  - 
  - alle verifiche ed ispezioni che vengono obbligatoriamente effettuate dagli organi di controllo e vigilanza (ARPAV, I.S.PE.S.L., S.P.I.S.A.L. ULSS; VV.FF., Comuni ).

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 4 – Principi comuni**

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
2. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il RUP è, individuato nel rispetto dell'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. tra i dipendenti di

ruolo addetti al Settore/Servizio, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Per le procedure non incluse negli atti di programmazione il RUP viene individuato dal Dirigente nell'atto di avvio di ogni singolo intervento.

3. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001.
4. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un RUP che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016.
5. Nell'espletamento delle procedure semplificate il RUP garantisce, in conformità:
  - a) al principio di *economicità*, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
  - b) al principio di *efficacia*, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
  - c) al principio di *tempestività*, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - d) al principio di *correttezza*, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - e) al principio di *libera concorrenza*, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - f) al principio di *non discriminazione* e di *parità di trattamento*, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - g) al principio di *trasparenza e pubblicità*, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - h) al principio di *proporzionalità*, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - i) al principio di *rotazione degli inviti e degli affidamenti*, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
  - j) ai *criteri di sostenibilità energetica e ambientale*, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi;
  - k) al principio di *prevenzione e risoluzione dei conflitti d'interessi*, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti d'interessi sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, nel rispetto del Piano anticorruzione dell'Ente.
5. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento devono essere improntate ad una maggiore trasparenza nella scelta del contraente, mediante:
  - la predeterminazione ed esplicitazione dei criteri per la selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto;
  - la garanzia di adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento;
  - la fissazione di requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

7. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

#### **Art. 5 – Compiti del RUP**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
2. Il RUP deve essere possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare.
3. Nel dettaglio, i compiti del RUP sono declinati dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017.
4. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere :
  - nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;
  - nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro.
5. Per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro il RUP effettua le attività di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In questo caso sussiste l'incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettista, di coordinatore della sicurezza della stessa, di direttore dei lavori e di collaudatore.

## CAPO II – ACQUISTI CENTRALIZZATI

### Art. 6 – Acquisti presso Soggetti aggregatori

1. Limitatamente alle categorie di beni e servizi indicate dal DPCM 24.12.2015 ed al superamento delle soglie ivi indicate è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 66/2014, di approvvigionarsi presso CONSIP o i Soggetti aggregatori di cui alla deliberazione ANAC n. 31 del 10.01.2018 :

Categorie di beni e servizi	Soglie
Vigilanza armata	40.000 euro;
Facility management immobili	soglia di rilevanza comunitaria per forniture e servizi
Pulizia immobili	soglia di rilevanza comunitaria per forniture e servizi
Guardiania	40.000 euro;
Manutenzione immobili ed impianti	soglia di rilevanza comunitaria per forniture e servizi

### Art. 7 – Acquisti presso CONSIP e Centrali di committenza

1. Per alcune specifiche categorie merceologiche è fatto obbligo di procedere ad acquisti centralizzati mediante ricorso alle Convenzioni e agli Accordi quadro di CONSIP e Centrali di committenza regionale come segue:

Categorie merceologiche	Soglia
Energia elettrica	Pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per forniture e servizi
Gas	
Carburanti a rete	
Carburanti extra rete	
Combustibili per riscaldamento	
Telefonia fissa	
Telefonia mobile	
Buoni pasto	

2. In assenza di convenzioni CONSIP o di altre Centrali di committenza è possibile attivare proprie autonome procedure di acquisto mediante i Sistemi telematici di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.
3. Per le seguenti categorie merceologiche è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 1, comma 512, della L. 208/2015, di provvedere all'acquisto per il tramite di CONSIP o di Soggetti aggregatori o di Centrali di committenza regionale:

Categorie merceologiche	Soglia
Beni e servizi informatici e di connettività	qualsiasi importo

4. In deroga al precedente punto 3), è possibile procedere all'acquisto autonomo di beni e servizi informatici e di connettività qualora sussistano i seguenti presupposti:
  - il bene o il servizio non sia disponibile presso le suddette centrali di acquisto;
  - il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno;
  - casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa;

Ricorrendo ai presupposti di cui sopra deve essere acquisita la preventiva autorizzazione motivata dal Segretario Generale o dal Direttore Generale ove nominato.

5. Gli acquisti effettuati in via autonoma, ai sensi del precedente comma 4) devono essere obbligatoriamente comunicati all'ANAC e all'AGID.

### **CAPO III – AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA**

#### **Art. 8 – Affidamenti servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto.
2. Non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
3. Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.
4. Il RUP individua l'operatore economico cui affidare la fornitura od il servizio in base ad una o più delle seguenti motivazioni:
  - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle esperienze professionali e/o pregresse, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
  - tempestività dell'erogazione della prestazione;
  - continuità e/o complementarità rispetto a una precedente prestazione;
5. La soglia si intende al netto dell'IVA.
6. La determina di affidamento, equivalente alla determina a contrattare, contiene, in modo semplificato, le motivazioni dell'acquisto, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore.

#### **Art. 9 – Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro**

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del RUP.
3. La soglia di 40.000,00 euro si intende al netto dell'IVA.
4. Non sussiste alcun obbligo di acquisire più preventivi, fermo restando, per il Responsabile del procedimento, il rispetto dei principi di cui all'art. 4, comma 4, del presente Regolamento ed in particolare del principio di rotazione di eventuali inviti e degli affidamenti;
5. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui di cui all'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, il RUP, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre o nella determina di affidamento.
6. Per l'acquisizione di beni e servizi il RUP:
  - a) individua l'operatore economico facendo ricorso prioritariamente al Sistema telematico di e-procurement mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o, in alternativa, di altre piattaforme regionali, previa convenzione;
  - b) se i beni o i servizi non risultano reperibili nelle piattaforme di cui al punto precedente, l'operatore economico può essere individuato all'interno dell'Albo Fornitori e dell'Albo Professionisti, anche telematico, se formato dall'amministrazione provinciale e presente sul sito, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, commi 4, del presente Regolamento;
  - c) in mancanza degli Albi di cui al precedente punto b), l'operatore economico può essere individuato sul libero mercato.
7. Per le acquisizioni disciplinate dal presente articolo:
  - non è richiesta la prestazione di garanzie provvisorie o definitive, di cui alla normativa

vigente, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la verifica dei requisiti viene effettuata sul solo affidatario, ai sensi del successivo art. 31 e dell'Allegato A).
8. Le procedure di affidamento di cui al presente articolo si concludono con la determina di affidamento, che costituisce determina a contrarre, contenente, in modo semplificato, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale nonché il possesso di eventuali requisiti tecnico-professionali se richiesti, unitamente alla relativa copertura contabile.
9. L'obbligo motivazionale della determina di affidamento relativo alle ragioni della scelta può limitarsi alla descrizione sintetica dell'opzione scelta dal RUP fra le tante possibili per l'individuazione dell'affidatario e dei relativi motivi, di cui a titolo esemplificativo:
- richiesta formale o informale (pec, mail, fax telefono, ecc.) di preventivi a più operatori;
  - disponibilità ad erogare tempestivamente la prestazione;
  - operatore in possesso di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
  - concorrenza assente per motivi tecnici;
  - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle esperienze professionali e/o pregresse, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita;
  - continuità e/o complementarità rispetto a una precedente prestazione;
  - nel caso di acquisto nel MEPA, acquisizione diretta previa verifica dei prodotti presenti nei cataloghi disponibili nel mercato elettronico, oppure consultazione di più operatori abilitati (RDO o trattativa diretta).

**Art. 10 – Affidamento lavori di importo pari o superiore a pari o superiore a 40.000,00 euro e fino 150.000,00 euro**

1. I lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro possono essere affidati mediante affidamento diretto, previa valutazione di 3 (tre) preventivi, ove esistenti.
2. Le soglie si intendono al netto dell'IVA.
3. L'individuazione degli operatori economici non è soggetta a regole procedurali, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 4, comma 5, del presente Regolamento ed in particolare del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. E', comunque, possibile selezionare gli operatori da invitare con le modalità del successivo art. 12.
4. I preventivi devono essere acquisiti in forma scritta, o mediante la piattaforma telematica dell'Ente o con modalità informale.
5. La scelta del miglior preventivo è effettuata sulla base del criterio del minor prezzo. Non si applica l'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatta salva per il RUP la possibilità di procedere ai sensi del comma 6 del precitato art. 97.
6. Per gli affidamenti di cui al presente articolo:
  - è previsto l'obbligo di prestare garanzie definitive, di cui alla normativa vigente;
  - la verifica dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. viene effettuata sul solo affidatario;
  - la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito, viene effettuata sull'affidatario;
  - se l'affidamento è effettuato sul mercato elettronico la verifica sull'assenza di motivi di esclusione è di competenza del soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico; deve, invece, essere effettuata la verifica dei requisiti economici e finanziari e

tecnico professionali, se richiesti per la presentazione dell'offerta. Qualora il soggetto affidatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto gestore del mercato elettronico la stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti soggettivi.

7. Le procedure di affidamento di cui al presente articolo si concludono con la determina di affidamento, che costituisce determina a contrarre, contenente, in modo semplificato, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere che si intendono conseguire, l'oggetto dell'affidamento, gli offerenti e l'importo di ciascun preventivo, l'affidatario, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale nonché il possesso di eventuali requisiti tecnico-professionali se richiesti, unitamente alla relativa copertura contabile.

**Art. 11 – Affidamenti di forniture e servizi importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lett.b)**

8. L'affidamento di :
  - a) servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee può essere affidato mediante affidamento diretto previa valutazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici;
  - a) servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite affidamento diretto previa valutazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
9. Le soglie si intendono al netto dell'IVA.
10. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
11. L'individuazione degli operatori economici viene effettuata dal RUP come segue:
  - a) prioritariamente, sul Mercato Elettronico nazionale della pubblica amministrazione (MEPA) o regionale;
  - b) se i beni o i servizi non risultano reperibili sulle piattaforme elettroniche di cui sopra, la selezione viene effettuata all'interno dell'Albo Fornitori e dell'Albo Professionisti, anche telematico, se formato dall'amministrazione provinciale e presente sul sito, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, commi 4, del presente Regolamento;
  - c) in mancanza degli Albi di cui al precedente punto b), la selezione viene effettuata previa pubblicazione sul sito istituzionale di un Avviso per Manifestazione d'interesse/indagine di mercato, recante l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, l'importo a base d'appalto, i requisiti di partecipazione, il criterio di selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata ed il criterio di aggiudicazione.
- 4) Per le acquisizioni disciplinate dal presente articolo:
  - a) è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui alla normativa vigente, con esclusione degli appalti dei servizi di progettazione e di supporto alle attività del RUP;
  - b) la verifica dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i viene effettuata sull'affidatario.
  - c) la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito, viene effettuata sull'affidatario;
  - d) se l'affidamento è effettuato sul mercato elettronico la verifica sull'assenza di motivi di esclusione è di competenza del soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico; deve, invece, essere effettuata la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti per la presentazione dell'offerta. Qualora il soggetto affidatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto gestore del mercato elettronico la stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti soggettivi.

6. Le procedure di affidamento di cui al presente articolo si concludono con la determina di affidamento, che costituisce determina a contrarre, contenente, in modo semplificato, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle forniture e dei servizi che si intendono conseguire, l'oggetto dell'affidamento, gli offerenti e l'importo di ciascun preventivo, l'affidatario, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale nonché il possesso di eventuali requisiti tecnico-professionali se richiesti, unitamente alla relativa copertura contabile.

**Art. 12 – Affidamento lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro**

1. L'affidamento di lavori :

- di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro può essere affidato tramite la procedura negoziata, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 (dieci) operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- di importo pari o superiore a euro 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro può essere affidato tramite la procedura negoziata, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 (quindici) operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

2. Le soglie si intendono al netto dell'IIVA.

3. La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata viene effettuata dal RUP, in osservanza del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti come segue:

- a) all'interno dell'Albo telematico delle imprese, se formato dall'amministrazione provinciale e presente sul sito, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, commi 4, del presente Regolamento;
- b) in mancanza dell'Albo, previa pubblicazione sul sito istituzionale di un Avviso per Manifestazione d'interesse/indagine di mercato, recante l'indicazione dell'oggetto dell'appalto, l'importo a base d'appalto, i requisiti di partecipazione, il criterio di selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata ed il criterio di aggiudicazione;
- c) all'interno del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) se attraverso questo canale vengono affidati di lavori di manutenzione.

4) Per gli affidamenti disciplinati dal presente articolo:

- a) è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui alla normativa vigente;
- b) la verifica dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i viene effettuata sul solo affidatario, ferma restando la possibilità di estendere le verifiche anche agli altri operatori economici partecipanti alla gara;
- c) la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito, viene effettuata sull'affidatario;
- d) se l'affidamento è effettuato sul mercato elettronico la verifica sull'assenza di motivi di esclusione è di competenza del soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico; deve, invece, essere effettuata la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti per la presentazione dell'offerta. Qualora il soggetto affidatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto gestore del mercato elettronico la stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti soggettivi.

5. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre e si conclude con la determina di affidamento, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti.

### **Art. 13 – Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**

1. Ai sensi dell'art. 1, del D.l. 32/2019, convertito con modificazioni in L. 55/2019, per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

### **Art. 14 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara**

1. Si rinvia alle disposizioni dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:
  - i “diritti di esclusiva” attengono all'esistenza di privative industriali per le quali solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) o di proprietà intellettuale ai sensi del D.Lgs. 30/2015, può sfruttare economicamente un certo prodotto, o processo o servizio.
  - un bene o servizio è infungibile, se è l'unico che soddisfa un bisogno, in base all'esistenza di privative industriali o in seguito a scelte razionali del cliente o dei comportamenti del fornitore.
2. Nei casi di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la determina a contrarre, sostituita dalla determina di affidamento, deve motivare l'esistenza dei presupposti per attivare la procedura dell'art. 63.
3. In relazione agli affidamenti dei servizi di manutenzione e assistenza di software o applicativi informatici proprietari, la determina di cui al punto precedente deve motivare in ordine :
  - alla sussistenza di vincoli assunti con la licenza d'uso;
  - alla effettuazione di una preventiva verifica di mercato attestante l'assenza di distributori indipendenti o operatori economici che accedono al bene e che possono offrire, in concorrenza tra loro, il servizio di manutenzione ed assistenza di cui sopra.
4. Al fine di contrastare il fenomeno del look in il competente ufficio per i servizi ICT effettua una analisi costi-benefici, con cadenza non inferiore ad un triennio, avente ad oggetto il miglioramento della qualità dei prodotti e della tecnica nonché le eventuali economie di scala, in funzione del passaggio dai software proprietari in uso all'acquisto di software basati su tecnologie standard.

### **Art. 15 – Procedure ordinarie**

1. E' adottata la procedura aperta per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di rilevanza europea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del Codice.
2. Possono essere adottate le procedure aperte o ristrette per gli affidamenti di:
  - lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro;
  - lavori di importo superiore alle soglie di rilevanza europea;
  - servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
  - servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea;
3. Per le suddette procedure si rinvia al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 32/2019, convertito con modificazioni in L. 55/2019,

fino al 31 dicembre 2020, l'Ente può applicare l'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, che consente di esaminare in anticipo le offerte economiche rispetto alla verifica dei requisiti di idoneità degli offerenti.

5. La facoltà di cui sopra è esercitabile limitatamente alle procedure aperte da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ed in presenza di un numero di offerte pari o superiore a dieci.
6. La facoltà di cui al punto precedente viene esercitata mediante specifica previsione nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.
7. Al fine di garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che l'appalto non sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso per mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione, l'Ufficio Gare e Contratti si attiene ai seguenti criteri, da indicare nel bando di gara:
  - a) apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
  - b) formazione della graduatoria;
  - c) selezione degli operatori economici per la fase di verifica della idoneità degli offerenti, relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara, mediante estrazione casuale del 5% per cento dei concorrenti, con arrotondamento aritmetico; fanno parte della selezione anche le imprese soggette al taglio delle ali;
  - d) apertura delle buste amministrative dell'operatore economico potenzialmente aggiudicatario e degli operatori economici selezionati con le modalità della precedente lettera c);
  - e) avvio del procedimento di soccorso istruttorio secondo le regole del Codice dei contratti;
  - f) eventuale esclusione del concorrente che non risponde al soccorso istruttorio o, comunque, non dimostra il possesso dei requisiti richiesti;
  - g) l'esclusione di uno o più degli operatori economici sottoposti a verifica non comporta la rideterminazione del calcolo della media e del calcolo della soglia di anomalia, stante il principio di cui all'art. 95, comma 5, del Codice dei contratti;
  - h) qualora il soggetto potenzialmente aggiudicatario, sottoposto a soccorso istruttorio venga escluso, si scorre la graduatoria individuando il nuovo soggetto aggiudicatario che, se diverso da uno degli operatori economici sottoposti a verifica, deve a sua volta essere oggetto delle medesime verifiche.

#### **Art. 16 – Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile**

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
2. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992.
3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più

operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

4. Tenuto conto della sostanziale indeterminatezza della prestazione inizialmente richiesta, laddove con ragionevole certezza l'importo della stessa superi euro 40.000,00 e qualora le condizioni lo consentano, il soggetto, fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, prima della formale ordinazione della prestazione, è tenuto all'espletamento di un confronto concorrenziale, convocando sul posto almeno due operatori economici, in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica-economica, per un preventivo di massima.
5. Il RUP o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente del Settore competente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
6. Nei casi di cui al comma 4, la perizia giustificativa dei lavori deve contenere tutti gli elementi per poter consentire all'amministrazione di formulare un giudizio di ammissibilità delle prestazioni ordinate, ivi comprese clausole contrattuali con i prezzi, i tempi di esecuzione, oneri e garanzie.
7. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del Dirigente del Settore competente, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa espresso rinvio all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. L'ordinazione dei lavori di somma urgenza deve essere regolarizzato entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **Art. 17 – Affidamento servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs. 50/2017**

1. I servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono, da un lato, esclusi dall'applicazione del codice appalti e, dall'altro, soggetti all'applicazione dei principi di cui all'art. 4 dello stesso codice.
2. Per questa tipologia di incarichi non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.
3. Gli incarichi di patrocinio legale di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), n. 1, sono conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite, per un'esigenza puntuale ed episodica dell'Ente.
4. Gli affidamenti di servizi di consulenza legale di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), n. 2, sono preparatori ad una attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale, di cui si intende valutare l'attivazione o nel quale l'amministrazione è stata convenuta.
5. I predetti servizi, ferma restando la nozione civilistica di contratto d'opera intellettuale, possono essere affidati previa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di un avviso di manifestazione di interesse, contenente la specializzazione richiesta, la tipologia della causa ed il grado del giudizio.
6. L'affidamento del servizio viene effettuato previa valutazione comparativa di due o più preventivi di spesa richiesti ai professionisti selezionati sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, attuando, quando possibile, un criterio di rotazione.
7. L'affidamento diretto è possibile in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali ed è, comunque, consentito nei casi di :
  - consequenzialità di incarichi, a seguito di diversi gradi di giudizio;
  - complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;

purché tale opzione sia stata indicata nell'avviso/bando relativo all'affidamento del primo incarico;

8. L'affidamento diretto è, inoltre, consentito in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza.
9. Nell'ambito degli affidamenti deve essere garantita l'equa ripartizione degli incarichi e, comunque, l'applicazione del criterio della rotazione.
10. In deroga a quanto sopra, per ragioni eccezionali e dandone adeguata motivazione, la Provincia ha la facoltà di affidare servizi legali a professionisti per attività di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, specifici cultori della materia, e da professionisti che siano anche professori universitari.
11. Possono essere istituiti uno o più elenchi di professionisti, singoli o associati, suddivisi per settore di competenza, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

#### **Art. 18 – Affidamento servizi legali di cui all'Allegato IX al D.lgs. 50/2017**

1. I servizi legali di cui all'Allegato IX al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella misura in cui non sono esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni codicistiche per gli affidamenti sotto soglia e alle Linee guida ANAC.
2. Costituisce appalto, ai sensi dell'Allegato IX, l'affidamento della gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico, erogato con organizzazione di mezzi ed assunzione del rischio economico dell'esecuzione.
3. I professionisti dovranno risultare in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; in caso di associazione tra professionisti tali requisiti sono riferiti ai professionisti associati indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali; in caso di società tra avvocati, detti requisiti sono riferiti ai professionisti soci indicati come esecutori delle prestazioni contrattuali;
4. In considerazione della natura dei servizi legali, assumono rilevanza i seguenti requisiti
  - requisiti di idoneità professionale (dimostrabile mediante iscrizione in Albi o Elenchi, ove necessaria per l'espletamento dell'incarico);
  - capacità tecniche e professionali (dimostrabile mediante attestazione delle esperienze maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico).
5. L'affidamento del servizio:
  - se di importo inferiore a 40.000 euro, viene affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - se di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016, viene affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. Può essere istituito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, oppure pubblicato un avviso di manifestazione di interesse o un avviso di indagine di mercato, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.
7. Possono, altresì, essere consultati elenchi e liste predisposte da altre pubbliche amministrazioni.
8. In deroga a quanto sopra, per ragioni eccezionali e dandone adeguata motivazione, la Provincia ha la facoltà di affidare servizi legali a professionisti per attività di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, specifici cultori della materia, e da professionisti che siano anche professori universitari.

## CAPO IV – MODALITA' SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

### Art. 19 – Modalità di selezione

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate o ristrette dell'Ente sono selezionati con una delle seguenti modalità:
  - tramite elenchi di operatori previamente costituiti;
  - previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse;
  - previa pubblicazione di un avviso per indagine di mercato.

### Art. 20 – Formazione elenco operatori economici

2. Possono essere istituiti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. elenchi di operatori economici (imprese, fornitori e professionisti) anche in forma telematica.
3. La formazione degli elenchi è preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico sul profilo committente del sito istituzionale e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC.
4. L'avviso indica la tipologia dell'elenco, i criteri di formazione ed i requisiti di iscrizione nonché le modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.
5. Gli elenchi sono strutturati come segue:
  - se trattasi di lavori:
    - per importi di lavori fino a 150.000 euro, sulla base di lavori analoghi eseguiti nell'ultimo quinquennio, corredati da certificati di buon esito e corretta esecuzione rilasciati dai soggetti committenti, e del costo del personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nello stesso quinquennio;
    - per Categorie di lavorazioni sulla base delle attestazioni SOA e per numero di maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa (individuate partendo dal numero di addetti di cui alla Camera di Commercio e sottraendo gli addetti occupati per mansioni amministrative e quelli occupati a tempo determinato);
  - se trattasi di forniture e servizi, per Categorie merceologiche e fatturato globale medio degli ultimi tre esercizi solari precedenti la domanda di iscrizione e/o eventuali fasce di importo; in alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
6. Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs.50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti minimi di:
  - a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b) capacità economica e finanziaria - fatturato globale medio degli ultimi tre esercizi solari, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  - c) capacità tecniche e professionali - possesso di attestazione SOA, iscrizione ad un Albo professionale, possesso di particolari abilitazioni o certificazioni, possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
7. L'iscrizione è libera da parte dell'operatore economico interessato ed avviene telematicamente, previa registrazione, mediante compilazione on-line di una scheda identificativa e di una dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n. 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico economica, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione; viene data la possibilità all'operatore economico di chiedere la cancellazione dall'elenco o da una categoria.

8. La domanda di iscrizione viene valutata nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione, cui segue la comunicazione di conferma dell'iscrizione stessa.
9. L'iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n. 445/2000.
10. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
11. L'Ente procede periodicamente (annualmente o al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.
12. L'aggiornamento annuale consiste:
  - nella verifica del permanere in capo all'operatore di tutti i requisiti richiesti in sede di prima iscrizione e/o eventualmente di diversi requisiti si rendessero necessari, mediante acquisizione di idonea dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n. 445/2000 del legale rappresentante dello stesso, resa su modulo predisposto dall'Ente, di conferma del possesso dei requisiti di iscrizione richiesti in sede di prima iscrizione;
  - nella cancellazione degli operatori cessati e di quelli per i quali risulta adottato un provvedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
13. Ai fini della permanenza dell'iscrizione negli elenchi l'operatore economico non deve aver commesso grave negligenza o malafede nelle prestazioni contrattuali con la Provincia o aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, a pena di decadenza dall'iscrizione.
14. L'adozione di un provvedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. determina l'effetto della immediata decadenza dell'operatore dall'elenco mentre la cancellazione formale dello stesso.
15. Possono essere, altresì, esclusi dall'elenco gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
16. L'elenco per ciascuna tipologia è unico per tutto l'Ente ed è accessibile ai soli R.U.P. previa profilazione informatica.
17. L'operatore economico non ha possibilità di visualizzare gli elenchi.
18. Il programma informatico di gestione dell'elenco fornisce al RUP le statistiche relativi agli inviti via via effettuati in corso d'anno da tutti i RUP, al fine di evitare che uno stesso operatore economico venga invitato più volte rispetto agli altri.
19. L'interfaccia visibile al RUP consente l'utilizzo di criteri di ricerca per lavori fino a 150.000 euro, per Categoria SOA e per n. maestranze per i lavori, per classe merceologica e fatturato globale medio per forniture e servizi, con esclusione della ricerca per denominazione o ragione sociale.

#### **Art. 21 – Avviso per manifestazione d'interesse**

1. In mancanza degli elenchi di operatori economici la selezione delle ditte da invitare alle procedure negoziate viene effettuata sulla base di una preventiva pubblicazione sul profilo committente e all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale di un Avviso per manifestazione di interesse.
2. L'avviso rimane in pubblicazione per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del predetto termine per motivate ragioni d'urgenza a non meno di cinque giorni.
3. L'avviso contiene le seguenti informazioni minimali :
  - oggetto ed importo dell'appalto;
  - modalità e termine di presentazione delle candidature;
  - requisiti di partecipazione, soggettivi, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali;

- criterio di selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata;
  - indicazione del numero massimo di operatori che verranno selezionati ai fini del successivo invito, con eventuale sorteggio nel caso abbia fatto richiesta un numero di operatori superiore a quello indicato.
3. La pubblicazione dell'avviso non costituisce atto di indizione di procedura di gara concorsuale, potendo l'Ente di non dare seguito all'avviso.
  3. L'acquisizione delle manifestazioni di interesse, non da luogo a graduatorie di merito o ad attribuzione di punteggi o vantaggi di qualsiasi natura.
  4. La manifestazione di interesse non ingenera alcun diritto da parte dell'operatore economico ad essere invitato alla procedura negoziata, fatta salva l'applicazione del criterio di selezione indicato nell'avviso.

#### **Art. 22 – Avviso per indagine di mercato**

1. L'indagine di mercato viene effettuata a scopo puramente esplorativo quando non siano conosciuti a priori gli operatori economici idonei a soddisfare la domanda dell'Ente; è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, gli operatori interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
2. L'indagine di mercato prende avvio con la pubblicazione sul profilo committente e all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale di un Avviso per indagine di mercato.
3. L'avviso rimane in pubblicazione per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del predetto termine per motivate ragioni d'urgenza a non meno di cinque giorni.
4. L'avviso contiene le seguenti informazioni minimali :
  - indicazione del bene della vita che si intende acquisire o vendere;
  - valore di massima dell'affidamento;
  - requisiti di partecipazione;
  - modalità e termine di presentazione delle candidature e delle eventuali proposte tecniche di massima;
  - criterio di selezione degli operatori;
  - criterio di affidamento;
  - eventuale presentazione di offerta economica.
5. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
6. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
7. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dall'Ente, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

#### **Art. 23 – Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., deve essere osservato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, fermo restando che tale principio non ha valenza precettiva assoluta, dovendosi confrontare con il principio di concorrenza e con il principio di buona

amministrazione.

2. Il principio di rotazione si applica solo in relazione all'affidamento immediatamente precedente e sempre che i due affidamenti, quello precedente e quello che si va ad attuare, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi.
3. Nei contratti fino a 40.000 euro, per i quali è consentito l'affidamento diretto, la rotazione trova applicazione in sede di scelta del contraente.
4. Nei contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, la rotazione trova applicazione in sede di scelta dei soggetti cui chiedere la presentazione di preventivi, nel caso di affidamenti diretti, o in sede di scelta dei soggetti da invitare alla procedura negoziata.
5. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito ed affidamento al contraente uscente e all'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento.
6. Al fine di non pregiudicare il principio di pari opportunità tra gli operatori economici il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti viene applicato per fasce di importo, come segue:
  - fino a 5.000,00 euro;
  - pari o superiore a 5.000,00 euro fino a 40.000,00 euro;
  - pari o superiore a 40.000,00 euro fino a 110.000,00 euro per forniture e servizi;
  - pari o superiore a 110.000,00 euro fino alla soglia europea per forniture e servizi;
  - pari o superiore a 40.000,00 euro fino a 150.000,00 euro per i lavori;
  - pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro per i lavori;
  - pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro per i lavori;
7. Possono essere esclusi dagli inviti, ad insindacabile giudizio del RUP, gli operatori economici con i quali risultino in essere contenziosi non definiti in via bonaria o per i quali siano stati accertati gravi inadempimenti nella esecuzione dei contratti che hanno portato alla risoluzione degli stessi o gravi ritardi nella esecuzione di opere pubbliche.
8. La pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse su MEPA non costituisce procedimento aperto, trattandosi di un mercato riservato ai soli operatori economici registrati e abilitati.
9. In deroga al principio di cui sopra, negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,:
  - il contraente uscente può essere reinvitato previa specifica motivazione basata sulla particolare struttura del mercato, sulla assenza di alternative e sul grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;
  - l'operatore invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, può essere reinvitato previa motivazione basata sull'affidabilità dell'operatore stesso e la sua idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, sulla base dell'aspettativa maturata in precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze.

#### **Art. 24 – Selezione degli operatori economici**

1. Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) e c-bis) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito della consultazione dell'elenco (proprio ovvero di quelli reperibili su altre piattaforme informatiche) degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato/manifestazione di interesse, il RUP seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, nel numero minimo ivi indicato, se esistenti;
2. La selezione di operatori economici iscritti in MEPA o altre piattaforme informatiche può essere effettuata mediante un generatore di numeri casuali da effettuarsi sul web o mediante sorteggio, tenuto conto delle limitazioni del precedente articolo.
3. Il RUP garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la

distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

4. Il RUP può invitare, oltre al numero minimo di operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente. 4. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.
5. In caso di estrazione telematica casuale, in seduta pubblica il RUP esegue l'operazione verbalizzando l'esito che resta secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. In caso di estrazione manuale, il RUP procederà a redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante un'assegnazione numerica casuale ovvero altro accorgimento che resta secretato fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'estrazione pubblica avviene attraverso l'indicazione dell'elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l'identificazione dell'operatore economico corrispondente.
7. Il RUP invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta tramite caricamento della stessa in piattaforma (gara telematica), a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
8. La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - f) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - g) l'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

## **CAPO V – PROCEDURE AMMINISTRATIVE**

### **Art. 25 – Fasi della procedura negoziata**

1. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti sotto soglia si articola come segue:
  - a) adozione determina a contrattare;
  - b) selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata;
  - c) trasmissione contestuale lettere d'invito alla procedura negoziata, anche via posta elettronica certificata;
  - d) confronto competitivo tra gli operatori economici invitati;
  - e) eventuale procedura di verifica di anomalia dell'offerta;
  - f) verifica possesso requisiti soggetto affidatario;
  - g) adozione determina di aggiudicazione/affidamento;
  - h) pubblicazione di informazioni e dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e art. 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
  - i) stipulazione del contratto.

### **Art. 26 – Determinazione a contrattare**

1. Le procedure di affidamento di contratti pubblici sono avviate previa adozione della determina a contrattare, che deve indicare, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.:
  - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto; la forma del contratto; le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

### **Art. 27 – Affidamento diretto**

1. Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la determinazione a contrattare è sostituita dalla determinazione di affidamento.

### **Art. 28 – Codice Identificativo Gara**

1. Il RUP, in un momento antecedente l'indizione della procedura di gara acquisisce il Codice Identificativo Gara (CIG) attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG).
2. Il CIG viene richiesto indipendentemente dall'importo e dall'esperienza o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza pubblica.
3. Il CIG deve essere successivamente perfezionato dallo stesso RUP secondo le indicazioni fornite dall'ANAC.
4. Per gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro, il RUP acquisisce lo SmartCIG.
5. Il CIG viene riportato nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

### **Art. 29 – Codice Unico di Progetto**

1. Il RUP, in presenza di un progetto di investimento pubblico deve acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) attraverso il Sistema CUP gestito dal DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica).

2. Il CUP viene acquisito per le seguenti fattispecie:
  - a) appalti di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria;
  - b) appalto di servizi finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
  - c) appalto di forniture finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
  - d) appalti di servizi o di forniture che sebbene non rientrino nei precedenti punti b) e c), siano cofinanziati da fondi comunitari.

### **Art. 30 - Criteri di aggiudicazione**

1. I contratti del presente regolamento sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo o sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. I contratti di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o costo.
3. Per "Minore prezzo" si intende il prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi di capitolato o mediante offerta di prezzi unitari.
4. Per "Miglior rapporto qualità/prezzo" si intende la valutazione delle offerte sulla base di una serie di elementi previamente determinati, con i relativi pesi e punteggi che, globalmente, devono essere pari a cento.

### **Affidamento LAVORI**

Procedura	Fasce di importo	Condizioni	Criterio
Affidamento diretto <i>art. 36, co. 2, lett. a)</i>	< 40.000		Minor prezzo <i>art. 36, co. 9-bis</i>
Affidamento diretto <i>art. 36, co. 2, lett. b)</i>	= o > 40.000 e < 150.000	Tre preventivi, se esistenti	Minor prezzo <i>art. 36, co. 9-bis</i>
Negoziata <i>art. 36, co. 2, lett. c)</i>	= o > 150.000 e < 350.000	Almeno 10 operatori economici	Minor prezzo <i>art. 36, co. 9-bis</i>
Negoziata <i>art. 36, co. 2, lett. c-bis)</i>	= o > 350.000 e < 1.000.000	Almeno 15 operatori economici	Minor prezzo <i>art. 36, co. 9-bis</i>
Aperta <i>art. 36, co. 2, lett. d)</i> <i>art. 59, co. 1,</i>	= o > 1.000.000 e fino alla soglia europea		Minor prezzo <i>art. 36, co. 9-bis</i>

### **Affidamento SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA e altri servizi di natura tecnica ed intellettuale**

Procedura	Fasce di importo	Condizioni	Criterio
Affidamento diretto <i>art. 31, co. 8,</i> <i>art. 36, co. 2, lett. a)</i> <i>art. 37, co. 1.</i>	< 40.000		Minor prezzo <i>art. 36, co. 9-bis</i>
Affidamento diretto <i>art. 36, co. 2, lett. b)</i> <i>art. 157, co. 2,</i>	= o > 40.000 e < 100.000	Almeno 5 operatori economici	Miglior rapporto qualità/prezzo <i>art. 95, co. 3, lett. b)</i>
Aperta o ristretta <i>art. 59, co. 1,</i> <i>art. 157, co. 1 e 2,</i>	= o > 100.000		Miglior rapporto qualità/prezzo <i>art. 95, co. 3, lett. b)</i>

## Affidamento SERVIZI E FORNITURE

Procedura	Fasce di importo	Caratteristiche forniture e servizi /condizioni	Criterio
Affidamento diretto <i>art. 36, co. 2, lett. a)</i> <i>art. 37, co. 1,</i>	< 40.000	nessuna	Minor prezzo <i>art. 36, co. 9-bis</i> <i>art. 95, co. 4,</i> <i>lett. c)</i>
Affidamento diretto <i>art. 36, co. 2, lett. b)</i>	= o > 40.000 e fino alla soglia	Caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono stabilite dal mercato Almeno 5 operatori economici	Minor prezzo <i>art. 95, co. 4,</i> <i>lett. b)</i>
Affidamento diretto <i>art. 36, co. 2, lett. b)</i>	= o > 40.000 e fino alla soglia	Notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo Almeno 5 operatori economici	Miglior rapporto qualità/prezzo <i>art. 95, co. 3,</i> <i>lett. b-bis)</i>
Affidamento diretto <i>art. 36, co. 2, lett. b)</i>	= o > 40.000 e fino alla soglia	Servizi ad alta intensità di manodopera ( <i>nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, ex art. 50, co.1)</i> Almeno 5 operatori economici	Miglior rapporto qualità/prezzo <i>art. 95, co. 3,</i> <i>lett. a)</i>

### Art. 31 – Verifiche sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario

1. L'operatore economico per partecipare alle procedure di affidamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché degli eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecniche e professionali eventualmente richieste in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.
2. Nel caso di procedure di gara effettuate su MEPA, o altri mercati elettronici della Pubblica Amministrazione, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. Qualora il soggetto affidatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto gestore del mercato elettronico la stazione appaltante deve verificare il possesso dei requisiti soggettivi.
3. Per gli affidamenti diretti la verifica del possesso dei requisiti avviene sull'affidatario.
4. Nel caso di affidamenti diretti fino a 20.000 euro il contratto può essere stipulato con l'affidatario sulla base di apposita autodichiarazione presentata dallo stesso ai sensi del DPR 445/2000.
5. La tipologia delle verifiche è indicata nell'Allegato A) al presente regolamento.

### Art. 32 – Determina di aggiudicazione/affidamento

1. La procedura negoziata si conclude con l'aggiudicazione mediante adozione della determinazione di aggiudicazione/affidamento.
2. La determinazione da conto del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
3. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, la determina di affidamento deve motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi

pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione o di altre ragioni di natura tecnica o connesse al possesso di diritti di esclusiva.

### Art. 33 – Stipula del contratto

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. avviene con le seguenti modalità:

Procedura	Fasce di importo	Modalità di stipula
Affidamento diretto	Inferiore a 40.000,00 euro	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite PEC.
Affidamento diretto lavori	Pari o superiore a 40.000,00 fino a 150.000 euro	In modalità elettronica, a pena di nullità, mediante scrittura privata non autenticata.
Affidamento diretto forniture e servizi	Pari o superiore a 40.000,00 fino alla soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	In modalità elettronica, a pena di nullità, mediante scrittura privata non autenticata.
Negoziata lavori	Pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro	In modalità elettronica, a pena di nullità, mediante scrittura privata non autenticata.
Procedura aperta o ristretta per lavori	Pari o superiore a 1.000.000,00 euro e fino alla soglia europea	In modalità elettronica in una delle seguenti forme, a pena di nullità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;</li> <li>• mediante scrittura privata non autenticata;</li> <li>• con atto pubblico notarile informatico.</li> </ul>

2. I contratti stipulati mediante scambio di lettere, sono esenti dal bollo ex art. 24 della tariffa.
3. La stipula di contratti conseguenti all'espletamento delle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non soggiace all'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo decreto.
4. La stipula di contratti conseguenti all'espletamento di procedure aperte o ristrette soggiace al termine dilatorio di 35 giorni, di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

## **CAPO VI – SEGGIO DI GARA**

### **Art. 34 – Aggiudicazioni con il criterio del minore prezzo**

1. Nelle procedure che prevedono l'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo il seggio di gara è costituito dall'Autorità di gara, in composizione monocratica.
2. La funzione di Autorità di gara viene svolta:
  - a) per le procedure negoziate o aperte dell'Ente, dal Dirigente del Settore che ha sottoscritto la determina a contrattare o dal RUP;
  - b) per le procedure negoziate o aperte gestite dalla Provincia come Stazione appaltante per conto dei Comuni, dal Dirigente dell'Ufficio Gare e Contratti o da un funzionario delegato dello stesso Ufficio;
3. In caso di contestuale assenza o impedimento del Dirigente o del RUP le funzioni di Autorità di gara vengono svolte da un funzionario delegato dallo stesso Dirigente.
4. L'Autorità di gara è assistita dalla presenza di due dipendenti del Servizio “Gare e contratti”, uno dei quali, di livello non inferiore a C, con funzione verbalizzante.
5. Non sono pubbliche le sedute relative ai subprocedimenti per la verifica della congruità di talune offerte.
6. La verifica di congruità delle offerte è di competenza del RUP, che può avvelersi del supporto di una commissione nominata allo scopo.
7. L'Autorità di gara svolge le stesse attività indicate nel successivo articolo per il seggio di gara.

### **Art. 35 – Aggiudicazioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

1. Nelle procedure che prevedono l'aggiudicazione dell'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, vi è una suddivisione di compiti tra Seggio di gara e Commissione giudicatrice, cui spetta la valutazione delle offerte e, ove previsto, del Piano economico e finanziario.

### **Art. 36 – Seggio di gara**

1. Il Seggio di gara è presieduto :
  - a) per le procedure negoziate o aperte dell'Ente, dal Dirigente del Settore che ha sottoscritto la determina a contrattare o dal RUP;
  - b) per le procedure negoziate o aperte gestite dalla Provincia come Stazione appaltante per conto dei Comuni, dal Dirigente dell'Ufficio Gare e Contratti o da un funzionario delegato dello stesso Ufficio;
2. In caso di contestuale assenza o impedimento del Dirigente o del RUP le funzioni di Autorità di gara vengono svolte da un funzionario delegato dallo stesso Dirigente.
3. Il Seggio di gara è completato dalla presenza di due dipendenti del Servizio “Gare e contratti”, uno dei quali, di livello non inferiore a C, con funzione verbalizzante, anche relativamente ai lavori della Commissione.
4. Il Seggio di gara svolge, in seduta pubblica, le seguenti attività:
  - apertura ed esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti;
  - ammissione ed esclusione dei concorrenti, a seguito esame documentazione amministrativa.
5. Le sedute del seggio di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o giorno successivo.

### **Art. 37 – Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice viene nominata, su richiesta del RUP, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con determinazione:
  - del Dirigente del Settore che ha adottato la determina a contrarre;
  - del Dirigente dell'Ufficio Gare e Contratti per le procedure negoziate o aperte gestite dalla Provincia come Stazione appaltante per conto dei Comuni, previa individuazione dei commissari da parte del Comune interessato.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque.
3. Il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari.
4. Il RUP può far parte della Commissione ed essere nominato Presidente della medesima, fatto salvo il caso di una provata e concreta causa di incompatibilità.
5. L'eventuale situazione di incompatibilità del RUP viene valutata in ordine alla singola procedura d'appalto, verificando:
  - le attività effettivamente svolte dal RUP nell'ambito della specifica procedura di gara;
  - l'assenza di pregiudizio nei riguardi di alcuno dei partecipanti alla gara, idoneo a condizionare l'esito della gara o ad alterare le corrette dinamiche concorrenziali.
6. I commissari sono scelti dalla stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza. La scelta deve tenere conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze dei potenziali commissari, verificate mediante acquisizione dei curricula.
7. Per le gare proprie della Provincia possono essere nominati Commissari interni ed esterni. I componenti esterni, in base alle competenze necessarie, possono essere scelti su terne di nominativi inviate dagli Ordini o dai Collegi professionali.
8. In ragione della complessità o della particolare specificità o del notevole importo dell'appalto la selezione dei commissari può essere effettuata previo avviso da pubblicarsi nella sezione Amministrazione trasparente, contenente la specificazione degli eventuali requisiti delle candidature (laurea o altro titolo professionale, iscrizioni specifiche, esperienza maturata nel settore ed altro eventualmente necessario). La selezione non dà luogo a graduatoria ed esprime la scelta delle migliori competenze sulla base dei titoli presentati.
9. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
10. Non possono essere nominati Commissari della commissione giudicatrice i soggetti che versano in una delle seguenti cause di incompatibilità o astensione:
  - sono stati condannati, anche con sentenza penale non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
  - hanno svolto o svolgeranno alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ai sensi dell'art. 77, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - se il soggetto, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile: 1) ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa;

- se, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si trova in una situazione di conflitto d'interessi per il quale ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto;
  - se si trovano in altra casua di incompatibilità prevista per legge;
  - se tra i potenziali commissari sussiste vincolo gerarchico.
7. I commissari all'atto dell'accettazione dell'incarico devono rilasciare dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, di insussistenza di cause di incompatibilità o di astensione. Le dichiarazioni devono essere conservate nel fascicolo della gara e dell'avvenuta acquisizione deve essere preso atto in uno dei verbali di gara.
  8. Qualora un commissario, in corso di gara, diventi indisponibile per sopraggiunta causa di incompatibilità o dovere di astensione o per motivi personali, si procede con la sostituzione del medesimo in virtù del principio di continuità dell'azione amministrativa, purché il sostituto abbia le stesse qualità e svolga le stesse funzioni del commissario cui subentra.
  9. La Commissione giudicatrice svolge le seguenti funzioni:
    - a) in seduta pubblica:
      - apertura delle buste dei concorrenti contenenti l'offerta tecnica e verifica corrispondenza dei documenti con quelli richiesti;
      - aprire le buste contenenti le offerte economiche;
    - b) in seduta non pubblica:
      - valutare le offerte dal punto di vista tecnico;
      - attribuire i punteggi alle offerte tecniche;
      - valutare le offerte dal punto di vista economico;
      - attribuire i punteggi alle offerte economiche.
  11. La verifica di congruità delle offerte è di competenza del RUP, con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.
  12. Le sedute della Commissione giudicatrice possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o giorno successivo.

## **CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 38 – Imposta di bollo sui documenti delle procedure di appalto**

1. Nelle procedure di appalto espletate in forma telematica sono soggette ad imposta di bollo le istanze di partecipazione alla gara.
2. Nelle procedure di appalto espletate mediante Mercato elettronico di una pubblica amministrazione l'imposta di bollo:
  - si applica sul documento di stipula firmato dalla stazione appaltante, costituente accettazione dell'offerta economica del soggetto affidatario dell'appalto mentre non assume autonoma rilevanza il documento riepilogativo del contenuto dell'offerta economica generato automaticamente dal sistema telematico;
  - non si applica alle altre offerte economiche presentate dagli operatori nella medesima procedura, in quanto trattasi di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione."
3. L'imposta di bollo viene assolta dall'operatore economico mediante produzione di copia informatica digitale del modello F23, attestante l'avvenuto pagamento.
4. L'Allegato B) al presente regolamento indica i documenti soggetti a bollo.

### **Art. 39 – Imposta di bollo sui documenti contrattuali**

1. Nei contratti in forma pubblico amministrativa l'imposta di bollo fin dall'origine si applica al contratto ed ai suoi allegati.
2. Gli allegati del contratto, di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni ed i computi metrici estimativi sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, in quanto rientranti tra gli atti individuati dall'art. 28 della Tariffa, parte seconda, del DPR n. 642/1972 e s.m.i.
3. L'offerta economica allegata al contratto sconta già l'imposta di bollo in quanto presentata in sede di gara.
4. Per le scritture private soggette a registrazione in caso d'uso in quanto assoggettate ad IVA, il contratto e suoi allegati sono soggetti all'assolvimento dell'imposta di bollo;
5. La Provincia di Padova assolve al pagamento dell'imposta di bollo introitata in modalità virtuale.
6. L'Allegato B) al presente regolamento indica i documenti soggetti a bollo.

### **Art. 40 – Imposta di bollo nei documenti della fase esecutiva**

1. Relativamente alla fase esecutiva dei contratti, sono soggetti all'imposta di bollo, giusta risoluzione 97/E del 27 marzo 2002, i seguenti documenti:
  - fin dall'origine: processo verbale di consegna; verbale di sospensione e di ripresa lavori; certificato e verbale di ultimazione dei lavori; verbale concordamento nuovi prezzi; verbali di constatazione delle misure; certificato di regolare esecuzione; certificato di collaudo;
  - in caso d'uso: giornale dei lavori; libretto delle misure; lista settimanale; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; stato di avanzamento; certificato per il pagamento di rate; conto finale dei lavori e relativa relazione.
2. L'Allegato B) al presente regolamento indica i documenti soggetti a bollo.

### **Art. 41 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione all'Albo Pretorio online dell'Amministrazione Provinciale.
2. Il regolamento è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

3. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla disciplina normativa di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle linee-guida dell'Anac e ai decreti ministeriali in materia.
4. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima e agli atti di regolazione Anac prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

**VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI NELLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA**

1. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

Importo	Requisiti <b>generali</b> Consultazione casellario ANAC	Requisiti <b>speciali</b> Consultazione casellario ANAC
Fino a 5.000 euro	<ul style="list-style-type: none"> <li>DURC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idoneità professionale/iscrizione CCIA, se prevista;</li> <li>economico-finanziari, se previsti;</li> <li>tecnico-professionali, se previsti;</li> </ul>
= o > a 5.000 e non superiore a 40.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 80, commi 1, 4 e 5 lett. b). del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;</li> <li>Informazione antimafia liberatoria per le attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 e s.m.i.</li> </ul>	

2. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI E NEGOZIATA LAVORI

Importo	Requisiti <b>generali</b>	Requisiti <b>speciali</b>
= o > a 40.000 e inferiore a 150.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;</li> <li>Informazione antimafia liberatoria per le attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 e s.m.i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idoneità professionale-iscrizione CCIA;</li> <li>requisiti qualificazione fino a 150.000</li> </ul>
= o > a 150.000 e inferiore a 1.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;</li> <li>Informazione antimafia liberatoria per le attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 e s.m.i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attestazione SOA;</li> <li>professionali, se previsti.</li> </ul>

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

3. PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE E SERVIZI

Importo	Requisiti <b>generali</b>	Requisiti <b>speciali</b>
= o > a 40.000 e fino alla soglia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;</li> <li>Informazione antimafia liberatoria per le attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 e s.m.i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idoneità professionale-iscrizione CCIA;</li> <li>Requisiti di capacità economica e finanziaria;</li> <li>Requisiti di capacità tecnica e professionale (Iscrizione in Albi speciali o Elenchi)</li> </ul>

## AMBITO SOGGETTIVO DELLE VERIFICHE

### CONDANNE PENALI E MISURE INTERDITTIVE

Imprese / Società	Soggetti indicati Art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017. Specifiche.
Impresa individuale	Titolare e Direttore tecnico	
Società in nome collettivo	Soci e Direttore tecnico	
Società in accomandita semplice	Soci accomandatari e Direttore tecnico	
Società di capitali	Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi dei vigilanza	<p>CON SISTEMA DI AMM.NE TRADIZIONALE E MONISTICO:</p> <p><i>Presidente Consiglio di amministrazione</i></p> <p><i>Amministratore Unico</i></p> <p><i>Amministratori delegati</i></p> <p>CON SISTEMA DI AMM.NE TRADIZIONALE:</p> <p><i>Membri del Collegio sindacale</i></p> <p>CON SISTEMA DI AMM.NE MONISTICO:</p> <p><i>Membri del Comitato di controllo sulla gestione</i></p> <p>CON SISTEMA DI AMM.NE DUALISTICO:</p> <p><i>Membri del Consiglio di gestione</i></p> <p><i>Membri del Comitato di sorveglianza</i></p>
	Institori e Procuratori generali	
	soggetti muniti di poteri di rappresentanza	<i>Soggetti che, benchè non siano membri degli organi sociali di amministrazione e di controllo, risultino muniti di potere di rappresentanza (Institori e Procuratori ad negotia)</i>
	soggetti muniti di poteri di direzione	<i>Dipendenti o professionisti ai quali sono stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa</i>
	soggetti muniti di poteri di controllo	<p><i>Revisore contabile (*) e Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (cui si è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati.</i></p> <p><i>(*) Se il controllo contabile è stato affidato a una società di revisione la verifica non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico.</i></p>
	Direttore tecnico e Socio unico persona fisica	
Socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro		

**BOLLO E PROCEDURE DI GARA**

Procedure espletate	Documento soggetti interpello 35/2018	Documenti NON soggetti
in forma telematica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istanza di partecipazione (art. 3, comma 1, tariffa, parte prima, DPR 642/1972);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà, non contenute nell'istanza di partecipazione (art. 14, tabella allegato B) al DPR 642/1972);</li> </ul>
su MEPA o altro Mercato elettronico della P.A. risoluzione 96/E/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istanza di partecipazione (art. 3, comma 1, tariffa, parte prima, DPR 642/1972);</li> <li>Documento di stipula (art. 2, tariffa, parte prima, DPR 642/1972);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>documenti contenenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà (art. 14, tabella allegato B) al DPR 642/1972);</li> <li>documento riepilogativo del contenuto dell'offerta economica del soggetto affidatario dell'appalto, generato automaticamente dal sistema (art. 2, tariffa, parte prima, DPR 642/1972);</li> <li>le altre offerte economiche della medesima procedura di gara (in quanto trattasi di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione);</li> </ul>

**BOLLO E CONTRATTI**

Documenti soggetti ad imposta di bollo <b>fin dall'origine</b>	
Contratto	Contratto d'appalto (art. 1, comma 1-bis -1, n. 4, tariffa, parte prima, DPR 642/1972);
Allegati al contratto (art. 2, tariffa, parte prima, DPR 642/1972).	<ul style="list-style-type: none"> <li>l'offerta economica fatta in sede di gara riportante il ribasso percentuale offerto;</li> <li>elenco prezzi unitari;</li> <li>o l'elaborato unificato comprendente l'elenco descrittivo voci unitarie e la lista delle categorie di lavoro e forniture con indicazione dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara.</li> </ul>

Documenti che fanno parte integrante del contratto, soggetti ad imposta di bollo <b>fin dall'origine</b> (non materialmente allegati, sottoscritti dai contraenti e conservati dall'Ente)	
Se richiamati nel bando o nella lettera di invito (art. 32, co. 14-bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schema di contratto lavori pubblici e relativo capitolato speciale;</li> <li>Capitolato d'oneri per forniture e servizi; (art. 2, tariffa, parte prima, DPR 642/1972)</li> <li>Computo metrico estimativo (art. 28, tariffa, parte seconda, DPR 642/1972).</li> </ul>

Documenti che fanno parte integrante del contratto, soggetti ad imposta di bollo solo <b>in caso d'uso</b> (non materialmente allegati, sottoscritti dai contraenti e conservati dall'Ente)	
Elaborati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>gli elaborati grafici progettuali, i disegni, le planimetrie e le relazioni;</li> <li>i piani di sicurezza;</li> <li>il cronoprogramma</li> </ul> (art. 28, tariffa, parte seconda, DPR 642/1972).

**BOLLO ED ESECUZIONE CONTRATTO:**

Documenti soggetti all'imposta di bollo <b>fin dall'origine</b>	
Documenti redatti dal direttore dei lavori	<ul style="list-style-type: none"><li>• processo verbale di consegna;</li><li>• verbale di sospensione e di ripresa lavori;</li><li>• certificato e verbale di ultimazione dei lavori;</li><li>• verbale concordamento nuovi prezzi;</li><li>• verbali di constatazione delle misure;</li><li>• certificato di regolare esecuzione</li></ul>
Documenti redatti dall'organo di collaudo	certificato di collaudo;

Documenti soggetti all'imposta di bollo <b>in caso d'uso</b>	
Documenti redatti dal direttore dei lavori	<ul style="list-style-type: none"><li>• giornale dei lavori;</li><li>• libretto delle misure;</li><li>• lista settimanale;</li><li>• registro di contabilità;</li><li>• sommario del registro di contabilità;</li><li>• stato di avanzamento;</li><li>• certificato per il pagamento di rate;</li><li>• conto finale dei lavori e relativa relazione.</li></ul>